

ORDINANZA N. 1642 - AGGIORNAMENTO DELL'ORDINANZA N. 1639 DEL 04/06/2020 DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL MERCATO SETTIMANALE DI VENERDI'

### **IL SINDACO**

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;

VISTA la successiva ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Lombardia;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 c. 2;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante nuove misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)



# (Prov. di Brescia) Sportello Unico Attività Produttive

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

RICHIAMATA L'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 555 Del 29/05/2020 ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19;

VISTO il regolamento comunale per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche su mercato settimanale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 4 novembre 2016;

VISTI i verbali di riunione delle Associazione di categoria e della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche effettuate in data 9 giugno 2020;

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO lo statuto comunale



VISTA la L. R. 02.02.2010, n. 6;

#### **ORDINA**

L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI VENERDI'.

#### DISPONE

Che vengano rispettate tutte le prescrizioni della citata ordinanza regionale numero 555 del 29/05/2020 con particolare riferimento all'ALLEGATO 1: NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

In particolare:

#### INDICAZIONI GENERALI

- Ogni persona dovrà mantenere in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale;
- Deve essere assicurata un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- È fatto obbligo dell'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- È fatto obbligo di utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- Deve essere data adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- Creazione di un percorso dedicato ai mezzi di soccorso;
- Creazione "valvole di sfogo" finalizzate a garantire il deflusso immediato della clientela laddove necessario per attività di primo soccorso.

Inoltre il comune provvederà al presidio per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale e potranno essere adottati di volta in volta in loco tutte le soluzioni che possano diminuire il rischio di contagio.

## MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;



- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento e di altra tipologia di prodotto ove sia previsto che il cliente possa toccare la merce: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- ogni operatore dovrà far rispettare ai clienti del proprio posteggio il distanziamento interpersonale e l'adeguato uso dei dispositivi di sicurezza (mascherina, guanti monouso, gel disinfettante)
- Lo spazio tra i posteggi affiancati dovrà essere di un metro. Qualora lo spazio già previsto nella disposizione ordinaria del mercato sia inferiore ad un metro, ciascun operatore confinante dovrà rinunciare in quota uguale a parte della metratura del proprio posteggio necessaria a raggiungere il metro totale (es: se il passaggio previsto è di 50cm ciascun operatore confinante rinuncerà a 25cm in modo da avere complessivamente 1 metro)

In allegato alla presente ordinanza la planimetria con lo spostamento dei posteggi che non garantivano nella larghezza delle corsie pedonali una sufficiente ampiezza necessaria ad assicurare il distanziamento interpersonale.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia:

- inserita nel Registro Ordinanze;
- affissa all'Albo Pretorio;
- inviata al Comando di Polizia Municipale;
- inviata per conoscenza alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di ISEO Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio SUAP Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241: il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile del Servizio SUAP Arch. Nadia Bombardieri a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

Iseo, 11 giugno 2020

IL SINDACO Dott. Marco Ghitti

